



Unione dei Comuni

di Viguzzolo, Volpedo, Sarezzano, Villaromagnano e Castellar Guidobono

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLA ATTIVITÀ, IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI

(D.G.U. n.16 del 28/12/2012)

INDICE

Art. 1 – Premessa

Art. 2 – Oggetto

Art. 3 – Finalità

Art. 4 – Funzioni trasferite

Art. 5 – Attività non trasferite

Art. 6 – Decorrenza e durata della convenzione

Art. 7 – Forme di consultazione

Art. 8 – Dotazioni organiche

Art. 9 – Beni strumentali

Art. 10 – Ripartizione delle spese

Art. 11 – Recesso dall'Unione, revoca del Servizio, scioglimento dell'Unione

Art. 12 – Controversie

Art. 13 – Rinvio

Art. 14 - Norme transitorie

Art. 15 – Registrazione

All. A) risorse umane

L'anno duemilatredici, il giorno 14 del mese di marzo in Viguzzolo, nella sede della Unione Basso Grue - Curone con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

- L'Unione di Comuni "Comunità Collinare Basso Grue - Curone" in persona del Presidente Stefano Arrigone, domiciliato per la sua carica presso l'Unione di Comuni in Viguzzolo il quale interviene nel presente atto con riferimento ed autorizzazione di cui alla delibera di Giunta Unione n.16 del 28/12/2012;
- Il Comune di Castellar Guidobono in persona del ViceSindaco Sig. Carlo Marone, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castellar Guidobono, il quale interviene nel presente atto con riferimento alla delibera di Giunta Unione n. 16 del 28/12/2012;
- Il Comune di Viguzzolo in persona del Sindaco Sig. Luigi Butteri Rolandi domiciliato per la sua carica presso il Comune di Viguzzolo, il quale interviene nel presente atto con riferimento alla delibera di Giunta Unione n. 16 del 28/12/2012;
- Il Comune di Volpedo in persona del Sindaco Sig. Filippo Pio Caldone domiciliato per la sua carica presso il Comune di Volpedo, il quale interviene nel presente atto con riferimento alla delibera di Giunta Unione n. 16 del 28/12/2012;
- Il Comune di Sarezzano in persona del Sindaco Sig. Roberto Gastaldo domiciliato per la sua carica presso il Comune di Sarezzano, il quale interviene nel presente atto con riferimento alla delibera di Giunta Unione n. 16 del 28/12/2012;
- Il Comune di Villaromagnano in persona del Sindaco Sig. Giuliano Guerci domiciliato per la sua carica presso il Comune di Villaromagnano, il quale interviene nel presente atto con riferimento alla delibera di Giunta Unione n. 16 del 28/12/2012;

PREMESSO

- Che i Comuni di Castellar Guidobono, Volpedo, Sarezzano, Villaromagnano e Viguzzolo, con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata "Basso Grue - Curone";
- Che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;
- Che l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci originariamente aderenti all'Unione in data 12 giugno 2006;
- Che si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo

Statuto;

- Che, con le sopra menzionate deliberazioni dei competenti organi comunali, i citati Enti hanno approvato il trasferimento all'Unione delle funzioni relative ai servizi di protezione civile.
- Che precedentemente tali servizi erano gestiti a mezzo del Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile, con sede in Viguzzolo, Via Roma 9;
- Che tuttavia il COI presentava notevoli problematiche sul piano dell'operatività, e che risultava pertanto opportuna e necessaria una operazione di "rivitalizzazione" dell'operatività del Centro, facendo confluire presso l'Unione le funzioni di protezione civile esercitate dai Comuni aderenti per mezzo del COI, in aderenza alla citata normativa nazionale e regionale in tema di gestione associata delle funzioni e dei servizi.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i sottoscritti comparenti nella loro qualità di legali rappresentanti dei rispettivi Comuni e il Sig. Stefano Arrigone nella sua qualità di Presidente della Unione Basso Grue – Curone,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premessa

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

1. La presente convenzione disciplina le modalità di trasferimento alla Unione Basso Grue - Curone della attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, già in capo ai Comuni appartenenti all'Unione ed esercitato come descritto in premessa, comuni i quali perdono ogni titolarità e competenza in materia per le funzioni conferite. Con riferimento alla presente funzione l'Unione opera ai sensi dell'art.24, comma 6, lettera a) dello Statuto.

Art. 3 – Finalità

1. La gestione unitaria è finalizzata a garantire:
 - a) L'omogeneo ed efficiente svolgimento delle funzioni istituzionali trasferite;
 - b) La razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dei Comuni facenti parte dell'Unione;
 - c) l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio dell'Unione.
2. La responsabilità del Servizio di Protezione Civile viene conferita con decreto del Presidente

dell'Unione ad idoneo funzionario o al Segretario dell'Unione.

3. La sede operativa è stabilita presso il Comune di Volpedo.

4. Potranno essere istituiti uffici decentrati presso gli uffici dei Comuni appartenenti all'Unione per l'espletamento delle attività di cui all'art.4 previo formale concordamento con riferimento a relative modalità e oneri.

Art. 4 – Funzioni trasferite

1. L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti e le attività di protezione civile spettanti al Comitato Intercomunale di Protezione Civile ai sensi del "*Piano Intercomunale di Protezione Civile*" approvato dal COI.
2. In via esemplificativa le funzioni trasferite si possono così classificare:
 - attività di supporto ai Sindaci, in qualità di Autorità Comunali di Protezione Civile, con riferimento ai compiti loro assegnati ai sensi della L.225/92, consistenti in:
 - ◆ rafforzamento, ampliamento e coordinamento del servizio di sorveglianza e vigilanza
 - ◆ attuazione della reperibilità del personale interessato e verifica disponibilità ed operatività dei Volontari di Protezione Civile
 - ◆ predisposizione di eventuali messaggi di allerta alla popolazione
 - ◆ rilevamento e comunicazione a Prefettura e Regione di eventuali danni a cose e persone
 - ◆ verifica della correttezza degli atti sotto il profilo amministrativo e legale
 - ◆ coordinamento attività dei competenti uffici comunali per il reperimento delle risorse necessarie alle attività di emergenza
 - ◆ supporto alla pianificazione di gestione dell'emergenza
3. Le funzioni trasferite saranno esercitate in conformità al *Piano Intercomunale di Protezione Civile*.

Art. 5 – Attività non trasferite

1. Non costituiscono oggetto della presente convenzione, e continueranno a essere svolte presso i rispettivi Comuni che ne conservano la competenza, le seguenti attività:
 - provvedimenti del Sindaco da emanarsi in qualità di autorità locale attribuitegli nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
 - Ordinanze sindacali contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.
 - provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini adottati dal Sindaco quale ufficiale del Governo.

Art. 6 – Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre dalla data stabilita dall'Unione ed ha durata sino al 31.12.2015.

Art. 7 - Forme di consultazione

1. Competente per la soluzione delle problematiche inerenti le funzioni trasferite è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti.
2. Alla seduta della Giunta può essere invitato a partecipare, al fine di avvalersi di una specifica competenza legale, tecnica e/o amministrativa, il Responsabile del Servizio.
3. L'Unione si impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio e dalla Giunta dell'Unione relativi al servizio. In sede di approvazione del conto consuntivo il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta dell'Unione di concerto con il Responsabile del Servizio competente ed il Responsabile del Servizio Finanziario.
4. La Giunta dell'Unione, con riferimento al servizio di Protezione Civile ha le seguenti competenze:
 - fornisce indirizzi per la nomina del responsabile del servizio associato, la cui formale nomina spetta al Presidente dell'Unione;
 - approva il piano annuale per gli indirizzi di gestione del servizio;
 - esprime il proprio parere in ordine all'eventuale richiesta di adesione alla presente convenzione da parte di altri Comuni anche non facenti parte dell'Unione;
 - determina, ove non disponibili risorse finanziarie proprie dell'Unione, la quota a carico di ciascun Ente per il pagamento delle spese di funzionamento e per gli acquisti di beni mobili ed immobili con vincolo di destinazione all'attività associata, ivi compresi gli investimenti assistiti con contributo a carico dello Stato o della Regione;
 - definisce con apposito verbale, in caso di risoluzione della presente convenzione, l'assegnazione dei beni mobili ed immobili acquistati con espresso vincolo di destinazione all'attività associata, con le modalità di cui al successivo articolo 9.
5. In caso di contrazione di mutui da parte dell'Unione, finalizzati all'acquisto di beni, servizi o realizzazione di lavori connessi alle funzioni di cui alla presente convenzione, il cui importo superi €100.000,00 (centomila/00), è richiesto l'indirizzo favorevole da parte dell'Organo Esecutivo di tutti i Comuni aderenti.

Art. 8 - Dotazione organica

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui agli artt.3 e 4 i Comuni conferiscono il personale di cui all'elenco allegato sub A), secondo le percentuali e con le modalità ivi indicate a fianco di ciascun soggetto. Eventuali variazioni del personale conferito vengono approvate dalla Giunta dell'Unione e comunicate ai Comuni aderenti.
2. Il personale conferito dipende funzionalmente dal Presidente dell'Unione limitatamente alle attività di protezione civile svolte durante l'orario di servizio ad esse dedicato, da concordarsi col Comune di provenienza.
3. Il Responsabile del Servizio coordina l'impiego tecnico-operativo degli addetti e del personale volontario sulla base delle esigenze del servizio ed assolve le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs n.267/2000.

4. Ha altresì il compito di:
 - recepire le direttive generali del Presidente e della Giunta dell'Unione ed elaborare i piani operativi;
 - svolgere funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio;
 - relazionare periodicamente, e comunque tutte le volte che lo ritenga opportuno, sul funzionamento e sull'efficacia del servizio unificato;
 - fornire pareri di natura tecnica sulle questioni di competenza dell'Unione a richiesta del Presidente.
5. Il rapporto di impiego, relativamente alla propria percentuale di trasferimento, è disciplinato e regolamentato dall'Unione.
6. L'Unione provvederà al rimborso delle spese connesse al trattamento economico fondamentale del personale trasferito, per la quota di propria competenza, in 2 rate: un acconto entro il mese di febbraio ed un saldo entro trenta giorni dalla presentazione del rendiconto da parte del Comune titolare del rapporto di lavoro.
7. Per ciò che concerne eventuali attribuzioni o aumenti di retribuzione di posizione e di risultato decretati dall'Unione in conseguenza delle funzioni ivi svolte, le relative spese saranno a carico della stessa Unione. Detti importi verranno anticipati dal/dai Comune/i di appartenenza titolari del rapporto di lavoro col personale interessato e rimborsati dall'Unione agli stessi, unitamente agli importi dovuti ai sensi del precedente comma.
8. In sede di prima applicazione al personale viene attribuito il trattamento economico e giuridico applicato dall'Ente di provenienza, salvo eventuali trattamenti di maggior favore previsti dal CCNL comparto Regioni – Enti Locali per il personale che presta servizio presso forme associative in servizi in convenzione che seguiranno la disciplina di cui al precedente comma..
9. L'Unione si accollerà pro-quota le spese di eventuali progressioni orizzontali o verticali che, sulla base delle procedure del vigente CCNL, potranno essere attribuite dal Comune titolare del rapporto di lavoro.
10. Il lavoro straordinario eventualmente autorizzato dall'Unione, sempre secondo modalità compatibili con le esigenze funzionali e gli interessi istituzionali del Comune titolare del rapporto, rimane a carico dell'Unione.
11. Nella gestione del rapporto di lavoro dovrà comunque essere assicurato il pieno rispetto delle prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n.66, come modificato dal D.Lgs. 19 luglio 2004, n.213, o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in particolare in tema di:
 - orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei rapporti di lavoro, la durata massima consentita (n.48 ore settimanali nell'arco temporale di riferimento), comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;
 - periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso gli enti;
 - ferie annuali, che dovranno essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo per l'Unione e per i Comuni, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane.

Art.9 – Beni strumentali

1. Gli automezzi, le attrezzature tecniche e i beni mobili già in dotazione al COI, vengono assegnati in uso al Servizio di Protezione Civile unificato e assunti in carico dall'Unione stessa.
2. I beni di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Unione sono riconsegnati al COI quale Ente proprietario nello stato in cui si trovano, ove essi non siano stati soggetti a perimento in conseguenza dell'uso.
3. Nel caso di risoluzione della presente convenzione, i beni mobili ed immobili acquisiti successivamente alla stipula, con espresso vincolo di destinazione all'attività associata, vengono valutati in base al valore attuale, calcolato in base al valore d'acquisto detratto l'ammortamento annuo di cui al T.U.I.R. n. 917/86 e succ. mod. ed int.
4. Detti beni, previo verbale di accordo approvato dalla Giunta dell'Unione, vengono assegnati in proprietà a ciascun Ente, con obbligo del rimborso alle controparti della quota di valore attuale proporzionale alla partecipazione all'acquisto ed alla eventuale contribuzione statale o regionale.

Art. 10 - Ripartizione delle spese

1. I costi globali per gli stipendi, i contributi ed ogni altro emolumento dovuto al personale, nonché per il vestiario, gli automezzi, il carburante, le apparecchiature tecnico operative, le relative manutenzioni, l'organizzazione professionale del personale e per tutto quanto posto a disposizione del Servizio Unificato di Protezione Civile, vengono sostenuti dall'Unione con fondi propri e fondi trasferiti dai Comuni.
2. Tutte le spese (vestiario, gli automezzi, il carburante, le apparecchiature tecnico operative, le relative manutenzioni, l'organizzazione professionale del personale e per tutto quanto posto a disposizione del Servizio) sono sostenute dall'Unione ed, in caso di occorrenza, ripartite tra i Comuni in misura proporzionale al numero degli abitanti di ciascun Comune, determinato al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

Art. 11 Recesso dall'Unione, revoca del Servizio, scioglimento dell'Unione

1. I casi di recesso ed esclusione di un Comune dall'Unione sono regolati dallo Statuto.
2. La revoca del trasferimento all'Unione del servizio o funzione da parte di un Comune deve essere approvata dal competente organo Comunale e comunicata all'Unione almeno 30 giorni prima della sua efficacia per la presa d'atto da parte del Consiglio dell'Unione.
3. Il recesso di un Comune dall'Unione o la revoca della funzione trasferita non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni, salvo diverse espresse determinazioni in merito.
4. In ogni caso il Comune recedente o escluso non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni acquistate dall'Unione con l'ausilio di contributi statali, regionali o provinciali.
5. In caso di recesso o esclusione di un Comune dall'Unione o scioglimento dell'Unione, ovvero di revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale già dipendente del/dei Comune/i ritorna all'Amministrazione di provenienza e riacquista per le materie e le

funzioni contemplate dalla presente convenzione, il ruolo, le prerogative, il trattamento giuridico ed economico e le mansioni esercitate al momento della sua stipula.

Art. 12 Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni e l'Unione, anche nei casi di insorgenza di problematiche connesse a contrastanti interpretazioni della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria ed in modo da consentire il giusto ed equilibrato temperamento degli interessi in gioco.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione secondo le modalità di cui al primo comma, le controversie saranno affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri: uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni; un altro dalla Giunta dell'Unione; il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
3. Gli arbitri, così nominati, giudicheranno secondo diritto, senza formalità, a parte il rispetto del principio del contraddittorio.
4. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art. 13 Rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile, al T.U.E.L., alle leggi disciplinanti la materia connessa alle funzioni trasferite, ed, in generale, alla normativa vigente.

Art. 14 – Norme transitorie

1. Sino all'emanazione del Regolamento del Servizio di Protezione Civile dell'Unione si applica il Regolamento Intercomunale di Protezione Civile del COI attualmente vigente e la normativa in vigore presso il Comune con il maggior numero di abitanti;

Art. 15 - Registrazione

1. Il presente atto composto da n.8 pagine scritte per intero e fin qui della presente, formato da n.15 articoli e n.1 allegato, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Unione Basso Grue - Curone

IL PRESIDENTE (*Stefano Arrigone*)

Per il Comune di Castellar Guidobono

IL VICE SINDACO (*Carlo Marone*)

Per il Comune di Viguzzolo

IL SINDACO (*Luigi Butteri Rolandi*)

Per il Comune di Sarezzano

IL SINDACO (*Roberto Gastaldo*)

Per il Comune di Volpedo

IL SINDACO (*Filippo Pio Caldone*)

Per il Comune di Villaromagnano

IL SINDACO (*Giuliano Guerci*)

Allegato A)

RISORSE UMANE ADDETTE ALLA FUNZIONE

Nominativo	Categoria e posizione economica	Profilo professionale	Ente di provenienza titolare del rapporto	Modalità di trasferimento	Percentuale di trasferimento all'Unione
GAVARINI Adriano	D.1	Istruttore Tecnico	Comune di Viguzzolo	Convenzione	10%